



Roma, 6 febb 2007

**MINISTERO**  
**DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
Dipartimento per le Politiche Fiscali  
Ufficio Federalismo Fiscale  
Reparto IV

All' XY...

Prot. n. 2223-2007 /DPF/UFF

Oggetto: Chiarimenti in ordine al coordinamento tra le norme del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e quelle della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Con la presente nota, si forniscono i necessari chiarimenti relativi alle problematiche concernenti il corretto coordinamento tra le norme recate dall'art. 1, commi dal 226 al 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle contenute nell'art. 7, commi 1 - 3, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 in materia di incentivi all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale, a fronte della sostituzione di veicoli con maggiore tasso inquinante.

Al riguardo, va preliminarmente ricordato che in sede di conversione del decreto legge in argomento, sono state stralciate le norme relative ai così detti "ecoincentivi" contenute nell'art. 7, senza, peraltro, farne salvi gli effetti prodotti.

Successivamente, alcune norme che disciplinavano le fattispecie relative al beneficio in questione sono state inserite, con significative modificazioni nella legge n. 296 del 2006, e la loro decorrenza è stata fissata dal comma 229 della legge stessa al 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006.

In conseguenza di ciò, in alcuni casi, si è verificata la decadenza dai benefici inizialmente accordati in base alle disposizioni del D.L. n. 262 del 2006 ai soggetti che hanno acquistato veicoli che non presentano più i requisiti richiesti dalle norme della legge finanziaria. In altri casi, invece, le norme della legge finanziaria hanno riproposto ed ampliato i benefici già concessi dal D.L. n. 262 del 2006.

La questione investe in particolare le fattispecie di cui ai commi 226 e 227, relative, rispettivamente:

- al contributo di euro 800 concesso per l'acquisto di autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di Co2 al chilometro, con relativa rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1" ed all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due o tre annualità a seconda che gli autoveicoli acquistati abbiano una cilindrata superiore o inferiore a 1300 cc.
- al contributo di euro 2000 concesso per l'acquisto di autocarri nuovi, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5" con relativa demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minor impatto ambientale

Dette norme ripropongono, in linea di massima, le agevolazioni precedentemente disciplinate dall'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 262 del 2006.

Per quanto concerne il comma 226, occorre precisare che il contributo di euro 800 non era contemplato nel D.L. n. 262 del 2006 ma, poiché può essere concesso per gli acquisti i cui contratti sono stati stipulati a decorrere dal 3 ottobre 2006 deve essere riconosciuto anche nei casi in cui è già stata applicata, in costanza del D.L. n. 262 del 2006, la sola esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Pertanto, nulla esclude che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi possano direttamente o tramite il venditore, riconoscere il contributo di cui al comma 226 a coloro che hanno effettuato l'acquisto tra il 3 ottobre ed il 31 dicembre 2006, recuperando le somme erogate con la procedura del comma 231, vale a dire attraverso il credito d'imposta utilizzabile solo ai fini della compensazione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Ad analoga conclusione si giunge per l'ipotesi disciplinata dal comma 227, per cui nulla esclude che le imprese costruttrici ed importatrici dei veicoli nuovi possano riconoscere il contributo di euro 2000 previsto dalla norma in esame, per i veicoli venduti nel periodo 3 ottobre – 31 dicembre 2006, integrando di ulteriori 1000 euro il contributo stabilito dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 262 del 2006, con conseguente fruizione del relativo credito d'imposta.

Un'altra fattispecie da esaminare riguarda i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con almeno sei componenti, che nel periodo di vigenza del decreto legge innanzi citato hanno acquistato un autoveicolo di cilindrata superiore a 1300 cc, rottamandone uno corrispondente. Detti soggetti non hanno potuto beneficiare di alcuna agevolazione in quanto l'art. 7 del D.L. n. 262 del 2006 includeva nel beneficio solamente gli autoveicoli con cilindrata inferiore a 1300 c.c. A seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria essi possono, invece, godere dei benefici previsti dall'art. 1, comma 226, della legge n. 296 del 2006, il quale dispone espressamente che i limiti di cilindrata non si applicano nel caso in cui gli acquirenti degli autoveicoli abbiano un nucleo familiare con almeno sei persone, purché non siano intestatari di altri autoveicoli. Conseguentemente, nulla esclude che le imprese costruttrici ed importatrici dei veicoli possano riconoscere ai suddetti soggetti il contributo di euro 800 che godono altresì dell'esenzione per tre annualità dalla tassa automobilistica.

Un altro caso particolare è quello dei soggetti che nel periodo di vigenza del D.L. n. 262 del 2006 hanno acquistato un autoveicolo con emissioni pari a 140 grammi di CO2 per chilometro, rottamandone uno corrispondente, secondo i requisiti di legge. Detti soggetti non hanno potuto beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 262 del 2006 che prescriveva un limite di emissione inferiore a 140 grammi di CO2 per chilometro. A seguito della modifica apportata dal comma 226 della L. n. 296 del 2006, poiché detto limite di emissione deve essere non superiore a 140 grammi di CO2 si deve, invece, riconoscere nei termini suddetti l'agevolazione in questione anche per coloro che hanno acquistato veicoli dal 3 ottobre al 31 dicembre 2006 caratterizzati da emissioni pari a 140 grammi di CO2.

Un'ulteriore fattispecie che è stata segnalata è quella dei soggetti che nel periodo di vigenza del D.L. n. 262 del 2006 hanno acquistato autocarri di peso complessivo inferiore a 3,5 tonnellate, con alimentazione esclusiva o aggiuntiva a gas

metano, GPL, elettrica o ad idrogeno, che non hanno potuto usufruire delle agevolazioni contenute nell'allora vigente art. 7, comma 3, del menzionato D.L. n. 262 del 2006, in quanto lo stesso riservava tali benefici alle sole autovetture.

Il comma 228 dell'art. 1 della legge finanziaria in commento, invece, ha compreso detti veicoli tra quelli che possono godere delle agevolazioni con la conseguenza che retroagendo gli effetti della norma al 3 ottobre 2006, nulla esclude che le imprese costruttrici ed importatrici dei veicoli possono riconoscere l'agevolazione in questione anche ai soggetti che hanno acquistato da quest'ultima data un veicolo appartenente alle menzionate categorie

Va segnalato, per completezza, che in tema di incentivi per l'acquisto di veicoli ad alimentazione ecologica, il comma 228, a differenza di quanto prescritto dal D.L. n. 262 del 2006, riconosce la possibilità di cumulare le agevolazioni previste da detta norma con quelle, ove se ne presentino le condizioni, stabilite dai commi 226 e 227.

Occorre, infine, affrontare il problema relativo ai soggetti che nel periodo di vigenza del D.L. n. 262 del 2006 abbiano acquistato un autocarro di portata inferiore a 3,5 tonnellate, rottamandone uno corrispondente ai requisiti di legge e ricevendone un beneficio pari a euro 1000, così come disponeva l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 262 del 2006.

Si deve osservare che la corrispondente norma agevolativa, contenuta nell'art. 1, comma 227 della legge finanziaria, individua, invece, come parametro limite, nella medesima misura, non la portata, bensì il peso complessivo del veicolo. La nuova formulazione della norma comporta, quindi, che non possono essere riconosciute agevolazioni inizialmente concesse, per coloro che hanno acquistato autocarri che pur avendo la portata inferiore a 3,5 tonnellate, superano però detta soglia in termini di peso complessivo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
CARLO VACCARI